

# ***STUDIO DOTT. ANTONIO FRANCESCHETTI***

*20145 - Milano - Via Alberto da Giussano n. 23*

*Tel. 02-4690303*

Dott. Antonio Franceschetti  
Dottore Commercialista – Revisore Legale  
e-mail: antonio@franceschetti.com  
codice fiscale FRN NTN 69D10 F205Q  
Partita Iva 02510440130

Dott. Andrea Incorvaia  
Dottore Commercialista – Revisore Legale  
e-mail: andrea@franceschetti.com  
codice fiscale NCR NDR 95P26 F205G  
Partita Iva 03971680131

Milano, 26 marzo 2025

## **Oggetto: obbligo iscrizione Registro Imprese indirizzo Pec Amministratori/Liquidatori - ns rif. 06/2025**

La Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio ha previsto una novità per gli Amministratori/Liquidatori delle società, l'obbligo di dotazione e relativa iscrizione al Registro Imprese di una PEC personale (della persona, *non* della società).

Tale obbligo non ricade sulle persone fisiche che rivestono esclusivamente la qualifica di socio in società di capitali (SRL o SPA), al contrario vi rientrano i soci delle società di persone (SNC e SAS).

Il MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ha diffuso la nota n 43836 del 12 marzo con i primi chiarimenti in merito, tra cui il fatto che le imprese già costituite al 1° gennaio potranno provvedere all'adeguamento al nuovo adempimento entro il 30 giugno prossimo, specificando che:

- l'obbligo di PEC ricade su tutte le persone fisiche che rivestono qualunque carica di natura amministrativa (Amministratori unici/Liquidatori, Consiglieri, eccetera) in qualsiasi società (SRL, SPA, SAS, SNC) iscritta in Camera di Commercio e si assolve dotandosi di un indirizzo PEC e iscrivendolo al Registro delle Imprese,
- l'omissione della indicazione della PEC, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell'iter istruttorio della domanda presentata dall'impresa. A fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un Amministratore, da parte di una impresa soggetta all'obbligo, la Camera di Commercio ricevente l'istanza dovrà pertanto disporre la sospensione del procedimento, assegnando all'impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.
- nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l'incarico in favore di una pluralità di imprese, potrà indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo di posta elettronica certificata, o – a propria scelta – decidere di dotarsi di più indirizzi differenti in relazione a ciascuna.

Cogliamo l'occasione per rammentare due importanti aspetti relativi alla PEC in generale e in particolare in funzione dell'introduzione di questo nuovo adempimento di legge:

- con il deposito al Registro delle Imprese, l'associazione tra la persona fisica e la relativa PEC diverrà di pubblico dominio, e pertanto chiunque (in primis qualsiasi Pubblica Amministrazione) avrà possibilità di associare la persona al relativo indirizzo di posta elettronica certificata;
- le comunicazioni recapitate a mezzo PEC hanno carattere di notifica indipendentemente dalla loro lettura o meno, e pertanto è opportuno consultare periodicamente lo strumento. Una PEC recapitata, e non letta, vale a tutti gli effetti come una raccomandata cartacea recapitata e non aperta.

---ooOoo---

Sulla base di quanto indicato sopra invitiamo tutti gli Amministratori/Liquidatori/Soci Amministratori di società di persone a renderci debitamente compilato e sottoscritto il modulo di conferimento o sollevamento di incarico in allegato, a [barbara@franceschetti.com](mailto:barbara@franceschetti.com) entro e non oltre il 18 aprile 2025.

**La mancata/ritardata consegna del documento, o le omissioni di compilazione, sollevano lo Studio Franceschetti da ogni adempimento annesso.)**

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento in merito.

Distinti saluti.

Studio Dott. Antonio Franceschetti